

TOMASZ ROZKRUT

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO IN POLONIA

1. Matrimonio civile, matrimonio canonico, matrimonio concordatario nella realtà polacca. — 2. Le nuove leggi in vigore del matrimonio concordatario. — 3. La costruzione del matrimonio concordatario. — 4. Conclusione.

Il matrimonio concordatario in Polonia, dopo l'entrata *in vigore* il 25 aprile 1998 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, appare come una grande novità nel campo giuridico civile ed ecclesiale del paese.

Le semplici informazioni, raccolte nella presente nota sul matrimonio concordatario in Polonia, sono dedicate innanzi tutto a coloro, che non conoscono la realtà polacca; il testo ha quindi solamente uno scopo informativo.

1. *Matrimonio civile, matrimonio canonico, matrimonio concordatario nella realtà polacca.*

Il matrimonio concordatario, e prima ancora il Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, sono le nuove e grandi realtà sia per lo Stato, sia per la Chiesa, in Polonia. Il vecchio Concordato dal 10 febbraio 1925 non regolava la realtà matrimoniale in Polonia perché, dopo oltre cento anni di sottomissione della Polonia ai tre paesi confinanti (Russia, Austria e Prussia), esistevano nella nuova Polonia, dopo la prima guerra mondiale, i tre diversi sistemi matrimoniali delle rispettive nazioni. Successivamente, dopo la seconda guerra mondiale, il nuovo regime comunista ha rotto unilateralmente il Concordato del 1925. Dunque per lo Stato esisteva solo il matrimonio civile, mentre il matrimonio canonico non produceva

nessun effetto civile. Inoltre lo Stato introdusse la legge che vietava al sacerdote (sotto la pena di fino a cinque anni di carcere) di benedire il matrimonio canonico senza ricevere il documento della previa celebrazione del matrimonio civile. Questa legge è stata abolita nell'anno 1989, ma nonostante questo la Conferenza Episcopale Polacca raccomandava e obbligava a contrarre il matrimonio civile per garantire agli sposi il riconoscimento civile dalla loro unione matrimoniale.

Occorre anche ricordare che il termine: *matrimonio concordatario* non appare nel testo del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia dove si parla espressamente solamente del matrimonio canonico e del matrimonio contratto secondo la legge polacca (cfr. art. 10).

La legge civile polacca, quella successiva al Concordato (è infatti cambiato con la Legge del 24 luglio 1998 il Codice familiare e tutelare), usa solo il termine matrimonio. Essa ricorda che tale istituzione può essere contratta davanti al capo dell'Ufficio dello Stato Civile (matrimonio così detto civile), e anche che il matrimonio può essere celebrato quando un uomo e una donna hanno contratto matrimonio secondo la legge canonica e hanno anche dichiarato le loro volontà di contrarre simultaneamente il matrimonio sottomesso alla legge polacca e che il capo dell'Ufficio dello Stato Civile successivamente dovrà fare l'atto del matrimonio (cfr. art. 1. §§ 1-2). Naturalmente questa situazione, secondo il Codice civile familiare e tutelare, è stata resa possibile solamente quando prima è stato ratificato il Concordato fra la Chiesa e lo Stato, il quale prevedeva questa situazione, cioè che il matrimonio canonico possa creare anche gli effetti civili (cfr. art. 1. § 3). Dunque la celebrazione del matrimonio canonico risulta come la condizione *sine qua non*, senza la quale non potrebbe esistere il matrimonio concordatario⁽¹⁾.

L'Istruzione della Conferenza Episcopale Polacca usa espressamente già nel suo titolo il termine: *matrimonio concordatario*, e subito, nell'introduzione, lo definisce. L'Istruzione afferma che, d'accordo con l'art. 10 del Concordato e dopo il cambiamento nella legge polacca, è nata in Polonia l'istituzione del matrimonio concor-

(1) Il matrimonio canonico celebrato in forma straordinaria senza la presenza del chierico (cfr. can. 1112) non può produrre gli effetti civili, quindi non dà il fondamento al matrimonio concordatario. Dunque la presenza del chierico appare come necessaria nel processo della costruzione del matrimonio concordatario. W. GÓRALSKI, *Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce*, Warszawa 1998, p. 16 s.

datario, cioè del matrimonio canonico che, dopo la realizzazione di alcune condizioni, crea anche gli effetti civili nella legge polacca. Dunque per matrimonio concordatario bisognerebbe comprendere non un terzo tipo di matrimonio, oltre quello civile e canonico (ciò che è sicuramente una interpretazione impropria e sbagliata), ma come lo stesso matrimonio canonico in quanto, con l'osservanza di certe condizioni e formalità, produce anche gli effetti civili⁽²⁾.

2. *Le nuove leggi in vigore del matrimonio concordatario.*

2.1. La Conferenza Episcopale Polacca, allo scopo di tradurre nella quotidiana pratica ecclesiale il decimo articolo del Concordato, basandosi sul can. 34 § 1 del CIC'83, cioè volendo rendere chiare le disposizioni del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia e volendo determinare i procedimenti nel confronto del matrimonio concordatario, congregata a Varsavia per la sua 296 congregazione plenaria il 22 ottobre 1998, ha promulgato l'Istruzione sul matrimonio concordatario: *Instrukcja Konferencji Episcopatu Polski dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego*. L'Istruzione, in vigore dal 15 novembre 1998, è molto pratica ed è dedicata innanzi tutto ai pastori d'anime.

Prima di analizzare il testo dell'Istruzione bisogna ricordare che cosa dice il Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia sul matrimonio concordatario nell'art. 10:

«1. *Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se:*

(1) *fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca,*

(2) *in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno una concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti⁽³⁾, e*

(3) *la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque*

(2) Cfr. P. URSO, *Note sul matrimonio concordatario*, in: A. LONGHITANO, *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991, p. 310 s.

(3) La concorde manifestazione della volontà degli sposi di produrre gli effetti civili dal contratto matrimonio canonico appare come elemento molto originale del Concordato polacco nel confronto con gli altri Concordati contemporanei. W. GÓRALSKI, *op. cit.*, p. 44.

giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa».

Inoltre la Chiesa in Polonia si obbliga affinché la preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprenda l'istruzione dei futuri sposi sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio (cfr. art. 10, n. 2)⁽⁴⁾; invece lo Stato solennemente dichiarava: «*Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca*» (art. 10, n. 6).

E anche conveniente ricordare che, il citato art. 10 del Concordato (contrariamente al Concordato italiano dal 18 febbraio 1984) lascia una lacuna, che deve essere successivamente riempita attraverso la legislazione civile. W. Góralski, che faceva parte della delegazione della Santa Sede in preparazione del Concordato, scrive che questo fatto appare come il suo vantaggio ed è stato predisposto dai negoziatori del Concordato⁽⁵⁾.

2.2. In riferimento al Concordato sono stati fatti i cambiamenti nella legislazione civile. Concretamente è stato cambiato innanzi tutto il Codice familiare e tutelare dove con la legge del 24 luglio 1998 il parlamento della Repubblica di Polonia ha introdotto i necessari cambiamenti⁽⁶⁾, inoltre è stata pubblicata la disposizione del Ministro degli Interni ed Amministrazione del 26 ottobre 1998 sul lavoro degli Uffici dello Stato Civile⁽⁷⁾ e l'Annuncio del Ministro degli Interni ed Amministrazione del 4 novembre 1998 sull'elenco degli uffici ecclesiastici delle diverse Chiese della Polonia competenti a riempire la seconda pagina dell'attestato rilasciato dal capo dell'Ufficio dello Stato Civile e a spedirlo successivamente al capo dell'Uffi-

(4) L'Istruzione dei Vescovi della Polonia stabilisce che questo avviene attraverso il far conoscere agli sposi, da parte del parroco, gli artt. 1, 8 e 23 del Codice familiare e tutelare.

(5) W. GÓRALSKI, *op. cit.*, p. 11.

(6) *Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.*

(7) *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia.*

cio di Stato Civile⁽⁸⁾. Dalla Chiesa cattolica sono elencati: ordinario del luogo, parroco, amministratore parrocchiale, vicario in sostituzione del parroco, chierico in sostituzione del parroco. Inoltre sono stati elencati anche chierici di altre dieci Chiese.

2.3. Successivamente sono state introdotte, dalla summenzionata Istruzione dei vescovi della Polonia, alcune novità nella particolare legislazione polacca⁽⁹⁾:

a) La Conferenza Episcopale Polacca, il 4 giugno 1998, ha stabilito che i fedeli della Chiesa cattolica in Polonia contraendo il matrimonio canonico abbiano l'obbligo di riconoscere ad esso gli effetti civili previsti dal Concordato (art. 10). Perciò senza il permesso dell'ordinario del luogo è vietato benedire il matrimonio degli sposi, i quali non vogliono avere gli effetti civili per loro matrimonio canonico. L'Istruzione stabilisce che l'ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto in casi eccezionali per gravi motivi pastorali. La decisione dei Vescovi della Polonia basa sulla norma del can. 1071 § 1, n. 2 del CIC'83 e ha ricevuto la *recognitio* della Santa Sede con la lettera del 29 ottobre 1998 (N. 8426/98/RS). La norma è obbligatoria in Polonia dal 15 novembre 1998.

Nella pratica pastorale questo significa che, generalmente, tutti i matrimoni canonici devono avvalersi del riconoscimento degli effetti civili. Questo fatto si può realizzare nella doppia pratica:

- attraverso la celebrazione del matrimonio concordatario,
- attraverso la previa celebrazione del matrimonio civile e la successiva celebrazione del matrimonio canonico. In questo caso ab-

⁽⁸⁾ *Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wraz z Załącznikiem.*

⁽⁹⁾ L'Istruzione consta della piccola introduzione e di due parti: una generale e una particolare. Nella prima parte viene presentata la nuova legislazione civile (n. 1-2) e canonica (n. 3-10) nel contesto del matrimonio concordatario. La parte particolare presenta la procedura normale della costruzione del matrimonio concordatario (n. 11-24) e la procedura in pericolo di morte (n. 25-26). Il testo si conclude con le informazioni sulla promulgazione dell'Istruzione.

biamo due matrimoni celebrati separatamente senza nessuna infusione giuridica.

b) La Conferenza Episcopale Polacca ha cambiato sulla base del can. 1083 § 2 del CIC'83 l'età minima per la lecita celebrazione del matrimonio canonico stabilendo che essa sia di diciotto anni compiuti per l'uomo e per la donna. Così la legislazione particolare della Chiesa in Polonia corrisponde alla nuova disposizione della legge civile contenuta nel Codice familiare e tutelare che stabilisce la stessa età per l'uomo e per la donna. Con questa nuova disposizione è stata derogata l'età stabilita nell'Istruzione della Conferenza Episcopale Polacca sulla preparazione al matrimonio dal 5 settembre 1986 r. La vecchia Istruzione, la quale come principio stabiliva che l'età per contrarre matrimonio canonico corrisponde alla legge civile e stabiliva ventuno anni compiuti per l'uomo e diciotto anni compiuti per la donna.

La nuova disposizione della legge particolare riguarda tutti i matrimoni e non soltanto il matrimonio concordatario.

L'Istruzione ricorda anche che per la celebrazione del matrimonio concordatario da parte di una donna minorenni, la quale ha compiuto sedici anni di vita, occorre il permesso del tribunale tutelare e la dispensa del ordinario del luogo.

c) L'Istruzione introduce anche un piccolo cambiamento alla forma canonica del matrimonio. Essa stabilisce che i due testimoni del matrimonio canonico, la cui celebrazione fa parte del processo di sorgimento o di costruzione del matrimonio concordatario, devono essere maggiorenni; cioè devono avere compiuti diciotto anni di vita. Questo cambiamento corrisponde anche alla legislazione civile stabilita nel Codice familiare e tutelare (cfr. art. 8 § 2). Il Codice del diritto canonico del 1983 parla solamente dei due testimoni senza indicare la loro età (cfr. can. 1108 § 1).

d) L'Istruzione ricorda e stabilisce che per celebrare validamente il matrimonio concordatario tramite procuratore si richiede, oltre che di rispettare il diritto canonico (cfr. can. 1105), anche il permesso del tribunale civile⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Questa risoluzione corrisponde bene con tutto lo spirito del Concordato, il quale sottolinea il principio dell'indipendenza e dell'autonomia dei due ordini giuridici: statale ed ecclesiale. W. GÓRALSKI, *op. cit.*, p. 57.

3. *La costruzione del matrimonio concordatario.*

Lo schema per contrarre il matrimonio concordatario si presenta nella maniera seguente:

in primo luogo, tre mesi dalla prevista data della celebrazione del matrimonio canonico, il ritiro da parte degli sposi dell'attestato dall'Ufficio dello Stato Civile, dove il capo dell'Ufficio dello Stato Civile, del luogo del domicilio uno dei nubendi dichiara, sulla prima pagina dell'attestato, che fra gli sposi non esistono impedimenti matrimoniali previsti dalla legislazione polacca. Successivamente tre copie dell'attestato devono essere da loro presentate all'ufficio parrocchiale, mentre la quarta copia rimane nell'Ufficio dello Stato Civile. L'attestato è valido tre mesi e sul foglio dell'attestato il capo dell'Ufficio dello Stato Civile indica l'ultimo giorno della validità del documento da lui firmato. Rilasciando il documento il capo dell'Ufficio dello Stato Civile ha obbligo di informare gli sposi sulla successiva procedura nella costruzione del matrimonio concordatario.

Il parroco non può fare le preparazioni canoniche al matrimonio senza avere l'attestato civile; inoltre ha l'obbligo di informare i futuri sposi sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti civili del celebrato matrimonio concordatario.

Prima della celebrazione del matrimonio, il chierico davanti al quale i nubendi contraggono il matrimonio canonico (competente a benedire il matrimonio secondo il can. 1108 § 1), ha l'obbligo di riempire la seconda pagina dell'attestato, dove anche i futuri sposi, immediatamente prima della celebrazione del loro matrimonio, mettendo la loro firma dichiarano così le proprie volontà, che il matrimonio canonico comporti per loro anche gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca. Nello stesso momento mettono le loro firme anche i due testimoni. Invece il chierico, che benedice il matrimonio canonico, mette la sua firma subito dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio canonico e ha l'obbligo di dare tutti i tre attestati al parroco, il quale firma tutti i tre attestati.

Successivamente, prima di cinque giorni dalla data della celebrazione del matrimonio canonico⁽¹¹⁾, il parroco della parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio, ha obbligo di spedire uno degli

(11) Il termine perentorio di cinque giorni viene sospeso, quando esiste una forza maggiore che impedisce l'agire del parroco.

attestati all'Ufficio dello stato civile competente il luogo della avvenuta celebrazione del matrimonio. Può fare questo direttamente o attraverso il servizio postale. Dunque l'autore dell'informazione dell'avvenuto matrimonio è sempre il chierico. Il parroco deve dare agli sposi un'attestato, mentre l'altro deve rimanere nell'ufficio parrocchiale.

Tutto il processo del sorgimento o della costruzione del matrimonio concordatario si conclude quando il capo dell'Ufficio dello Stato Civile fa l'atto del matrimonio, non più tardi che nel giorno lavorativo seguente quando l'attestato è arrivato nel suo ufficio. Il matrimonio concordatario ha gli effetti civili previsti dalla legislazione polacca dal giorno in cui gli sposi hanno dato il loro consenso matrimoniale, non invece dal giorno in cui è stato fatto l'atto del matrimonio.

Bisogna dire che l'Istruzione della Conferenza Episcopale contiene la procedura normale di contrarre il matrimonio concordatario (11-24) e la procedura nel pericolo di morte (25-26). In questo ultimo caso la procedura di contrarre il matrimonio concordatario può essere fatto senza la presentazione dell'attestato rilasciato dal Capo dell'Ufficio dello Stato Civile. Il chierico che benedice il matrimonio in caso del pericolo di morte, deve ricevere la dichiarazione dei nubendi, in cui affermano di non sapere degli eventuali impedimenti civili previsti dalla legislazione polacca. In questa situazione il chierico riempie soltanto la seconda pagina dell'attestato dove deve indicare che il matrimonio è stato celebrato d'accordo con l'art. 9 § 2 del Codice familiare e tutelare.

4. *Conclusiones.*

Lo schema presentato della costruzione del matrimonio concordatario crea la possibilità di reciproca collaborazione fra lo Stato e la Chiesa in Polonia, innanzi tutto per il bene dell'istituzione. La costruzione del matrimonio concordatario è tale che sia il matrimonio canonico, sia il matrimonio civile conservano le loro proprie caratteristiche. Questo dualismo giuridico è contenuto nello stesso Concordato quando dice: «*È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla le-*

gislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali» (art. 10, 3-4).

In tutto il processo della costruzione del matrimonio concordatario il capo dell'Ufficio dello Stato Civile custodisce ordine giuridico statale, mentre il parroco quello della Chiesa.

Come per il sorgimento del matrimonio concordatario occorre- vano reciproci cambiamenti, sia nella legislazione civile, sia nella legislazione canonica, così attualmente è necessaria la collaborazione fra l'Ufficio dello Stato Civile e l'ufficio parrocchiale, non soltanto allo scopo di garantire la validità del matrimonio concordatario, ma innanzi tutto, per offrire l'ottima preparazione ai nubendi per realizzare per i loro grandi impegni per il bene comune. Questa collaborazione deve essere simile all'osmosi del diritto canonico e diritto civile nel processo del sorgimento del matrimonio concordatario, come solennemente dichiara il Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia: *«Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio»* (art. 11).

